CAMERA DEI DEPUTATI N. 3028-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **ALESSI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 3 agosto 1993 (v. stampato Senato n. 1117)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(COLOMBO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(MANCINO)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(CONSO)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO
(BARUCCI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 4 agosto 1993

—

Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina per l'assistenza giudiziaria in materia civile, con allegati, fatto a Pechino il 20 maggio 1991

Presentata alla Presidenza il 23 novembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3028 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 1117), che viene allegata.

ALLEGATO.

Il Trattato sottoscritto a Pechino il 20 maggio 1991 tra la Repubblica popolare di Cina e la Repubblica italiana rappresenta uno strumento di grande utilità ai fini dello sviluppo della collaborazione giudiziaria tra i due Paesi e garantisce una cornice adatta al potenziamento delle relazioni commerciali ed economiche tra le Parti contraenti.

Le disposizioni generali, contenute nel titolo I del Trattato, disciplinano innanzitutto l'ambito di applicazione dello stesso: cioè la materia civile comprendente anche il diritto commerciale, il diritto di famiglia e il diritto del lavoro. Esse garantiscono poi la parità di trattamento nei confronti dei cittadini di una Parte e dei loro beni sul territorio dell'altra Parte; l'esclusione dalla *cautio judicatum solvi* quando questi adiscono l'Autorità giudiziaria dell'altra Parte nonché il godimento del gratuito patrocinio e la dispensa dal pagamento di tasse o spese procedurali alle stesse condizioni e in egual misura dei cittadini residenti sul territorio dell'altra Parte.

Nel titolo in esame è specificato infine in cosa si concretizza l'assistenza giudiziaria e cioè: nell'esecuzione di commissioni rogatorie e nella notificazione di atti giudiziari; nello scambio di informazioni giuridiche e nella trasmissione di atti di stato civile necessari durante un procedimento; nel riconoscimento ed esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali.

Il titolo II detta in maniera molto puntuale le modalità necessarie all'utilizzo dei citati strumenti di assistenza, con particolare attenzione rivolta alla tutela dei diritti delle persone chiamate a comparire sul territorio dell'altra Parte. Va rilevato inoltre che le disposizioni finali di questo titolo garantiscono alle Parti contraenti la facoltà di opporre rifiuto alla richiesta di assistenza giudiziaria qualora si ritenga che tale richiesta possa arrecare pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza della Parte richiesta o sia contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di questa.

Le modalità e le procedure previste per il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze sono stabilite al titolo III del Trattato in esame.

Sono riconosciute le sentenze in materia civile (comprese le disposizioni in materia di risarcimento dei danni e di restituzioni contenute in sentenze penali, le transazioni giudiziarie e le sentenze arbitrali) pronunziate dopo l'entrata in vigore del Trattato. Vengono fissati in maniera precisa i casi in cui possa essere opposto rifiuto alla richiesta di riconoscimento. Sono altresì indicate le condizioni necessarie perché l'Autorità giudiziaria che ha pronunciato una sentenza sul territorio di una Parte possa essere considerata competente sul territorio dell'altra. Sono indicati inoltre quali documenti debbano essere presentati per vedere riconosciuta una sentenza, le modalità previste per la presentazione della domanda e quale procedimento debba essere seguito.

Nel medesimo titolo è indicata infine la via diplomatica per la risoluzione di controversie generate dall'interpretazione e dalla applicazione del Trattato.

All'eventuale onere per la comparizione ed il trasferimento dei testimoni (articolo 14) nonché per il rimborso alla Repubblica popolare di Cina della spesa di traduzione per l'esecuzione e le notifiche in forme particolari delle commissioni rogatorie (articolo 18) si farà fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio del capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

Pertanto, non si rende necessaria la redazione della relazione tecnica di cui all'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina per l'assistenza giudiziaria in materia civile, con allegati, fatto a Pechino il 20 maggio 1991.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del trattato stesso.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	*Identico.*

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-3028A
Lire 500